COMUNE DI LORENZANA

Provincia di Pisa

SETTORE 2 – GESTIONE DEL TERRITORIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLIZIA MUNICIPALE

Via A.Gramsci, 27 - C.A.P. 56040 - P. IVA: 00388480501 - Tel. 050/662622 - Fax 050/662881

www.comune.lorenzana.pi.it

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI FOTOVOLTAICI ED EOLICI

Approvato con delibera di C.C. n° 37 del 22/09/2008

Geom Alessandro TAMBERI

Arch. Claudia CAROTI

* * * * *

Art. 1 Norme generali

Il presente regolamento disciplina le modalità di installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli per solare termico ed impianti eolici per produzione di energia elettrica.

L'inserimento di detti elementi sul territorio comunale dovrà comunque sempre tenere conto del contesto di inserimento, ed indifferentemente dalla dimensione degli elementi, della necessità di mitigare, mediante un'attenta valutazione tesa all'inserimento "architettonico" dell'elemento, il posizionamento degli stessi in qualsiasi contesto.

Gli atti amministrativi necessari per l''installazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento sono quelli previsti dalla specifica normativa regionale e nazionale.

Il presente regolamento integra il vigente regolamento edilizio e ne costituisce parte integrante.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- Copertura principale: tetto di copertura del corpo volumetrico dimensionalmente prevalente del corpo di fabbrica; essa può articolarsi su più livelli, costituendo comunque integralmente la copertura principale;
- Copertura secondaria: tetto di copertura di volumi/elementi accessori del fabbricato o parti di copertura poste a livello ribassato rispetto alla copertura principale del fabbricato o parte della copertura principale posta in posizione defilata ove l'inserimento di elementi non è visibile;
- Falda: parte della copertura costituita da un unico piano inclinato o orizzontale;
- Falda principale: falda della copertura principale che per le caratteristiche di esposizione è oggetto di inserimento di pannelli fotovoltaici e/o solari;
- U.Sp.1, U.Sp.2, U.Sp.3 : Unita di spazio del sistema insediativo del Piano Strutturale;
- U.T.O.E.: Unità Territoriali Organiche Elementari del Piano Strutturale.

Art. 3 Tipologie di installazioni

E' ammessa l'installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli per solare termico, ed impianti eolici su fabbricati e/o resede degli stessi, secondo le limitazioni della normativa vigente in materia e con le limitazioni dell'art. 6 del presente regolamento, solo per produzione di energia elettrica e/o produzione di acqua calda sanitaria per autoconsumo fatto salvo specifiche deroghe contenute nelle classi di intervento di cui all'art. 6.

L'installazione di impianti fotovoltaici ed eolici all'esterno del resede di pertinenza dei fabbricati, in territorio aperto e/o per produzione di energia elettrica oltre le necessità di autoconsumo dei fabbricati è ammessa nelle zone appositamente individuate dal regolamento urbanistico

comunale e secondo la relativa disciplina.

Art. 4 Criteri generali per l'inserimento di pannelli fotovoltaici e per solare termico sui fabbricati.

L'inserimento sulle coperture di pannelli solari o fotovoltaici dovrà essere effettuato con il posizionamento degli elementi costituenti l'impianto posti in aderenza alla copertura esistente e con la medesima pendenza della stessa; l'impianto dovrà essere posizionato, previa attenta valutazione architettonica appurata tramite una approfondita documentazione fotografica, con priorità su coperture "secondarie" poste in posizioni defilate rispetto a spazi e vie pubbliche.

Ove non sia possibile tale posizionamento l'inserimento sulla copertura principale del fabbricato dovrà tenere conto della valenza storico/architettonica del fabbricato e previlegiando parti di questa convenientemente defilate e particolarmente idonee ad accogliere l'impianto senza che la sua presenza alteri le prospettive visibili da coni ottici significativi, vie, spazi pubblici o di uso pubblico in modo tal e da ottenere un armonico inserimento nel contesto ambientale ed architettonico. I serbatoi di accumulo necessari per gli impianti solari termici dovranno essere posizionati esclusivamente all'interno dei fabbricati. E' ammessa, previa dimostrazione dell'impossibilità tecnica del posizionamento interno degli stessi, l'installazione di serbatoi su copertura solo per i fabbricati non ricadenti all'interno della zona urbanistica "A" o classificati "U.Sp.1" con limitazione della sporgenza del serbatoio di accumulo rispetto al piano di falda di cm. 40.

Art. 5 Norme di inserimento degli elementi.

I pannelli solari termici e fotovoltaici dovranno essere inseriti sulle coperture con posizionamento equidistante dai bordi laterali del piano di falda, nonché rispetto alla linea di massima pendenza in posizione equidistante dal colmo e dalla linea di gronda; nel caso di copertura con linea di gronda/colmo articolata su più livelli, la copertura dovrà essere virtualmente divisa in rettangoli/quadrati (le cui linee di costruzioni siano parallele alla linea di massima pendenza delle falde di copertura); in tal caso i pannelli dovranno essere posizionati all'interno di uno dei rettangoli virtuali suddetti. I pannelli dovranno essere equamente distribuiti nei rettangoli virtuali costruiti ed allineati tra loro con riferimento al bordo superiore. In caso di limitate superficie di installazione sono ammessi altri tipi di posizionamento da concordare con il Comune.

Al fine di evitare la frammentazione ed la moltiplicazione degli inserimenti nel caso di posizionamento di impianti sulla medesima copertura da parte di più unità residenziali questi dovranno essere accorpati almeno come unico inserimento ogni 2 unità residenziali con

posizionamento secondo le norme di cui al comma precedente. Nel caso di inserimenti successivi in ordine temporale è ammesso l'affiancamento dei nuovi pannelli agli esistenti in deroga alle disposizioni soprariportate.

Nel caso di posizionamento a terra degli elementi questi non dovranno staccarsi oltre cm. 20 rispetto al piano di campagna e nel caso di posizionamento inclinato non superare nel loro punto di massima altezza cm. 130. La struttura di sostegno dovrà essere dimensionata per il carico dei pannelli nonché degli altri carichi supplementari quali spinta del vento, neve e non potrà sporgere rispetto al bordo esterno del pannello oltre i 10 cm. La fondazione di sostegno della struttura dovrà essere realizzata interrata e con cordoli o piccoli plinti in corrispondenza degli appoggi. Eventuali platee sono ammesse solo ove giustificate dalle caratteristiche di portanza del terreno. E' comunque ammessa la realizzazione di una piccola "piattaforma" sottostante i pannelli nei limiti necessari per la collocazione di contatori, inverter, ed elementi tecnologici di servizio all'impianto.

Ai fini dell'inserimento di pannelli su strutture legittime o autorizzabili per le quali è prescritta dalla norme urbanistico/edilizie una copertura di tipo "permeabile" è ammesso, con rispetto delle norme generali e di inserimento del presente regolamento, la sostituzione e/o integrazione della copertura "permeabilie con pannelli fotovoltaici/termici senza che questo comporti aumento della superficie coperta del fabbricato.

Art. 6 Ammissibilità degli interventi

Nei limiti e con le norme di cui agli articoli precedenti gli impianti solari termici e fotovoltaici, nonché eolici sono ammessi con le limitazioni di cui alla tabella "A" allegata al presente regolamento e con le relative classi di intervento.

Classi di intervento:

1 – Zone a massima tutela per le caratteristiche storico, architettoniche paesaggistiche: E' ammesso l'inserimento di pannelli solari sia termici che fotovoltaici con limitazione ad una superficie massima mq. 5,0 per ogni unità residenziale da collocare su "coperture secondarie" o nel resede se posto in posizione defilata;

2 – Zona a tutela: E' ammesso l'inserimento di pannelli solari sia termici che fotovoltaici con limitazione ad una superficie massima mq. 7,5 per ogni unità residenziale per ogni unità residenziale da collocare prioritamente su coperture secondarie e se non possibile sulla copertura principale del fabbricato in posizione non visibile da strade e spazi pubblici o nel resede di pertinenza del fabbricato;

3 – Zone di interesse storico/architettonico: E' ammesso l'inserimento di pannelli solari sia termici che fotovoltaici con limitazione ad 1/4 della superficie della falda principale con un

massimo di mq. 12 per ogni unità residenziale da collocare prioritamente su coperture secondarie e se non possibile sulla copertura principale in posizione non visibile da strade e spazi pubblici o nel resede di pertinenza del fabbricato

4 – Zone ad interesse paesaggistico: E' ammesso l'inserimento di pannelli sia termici che fotovoltaici da posizionare a seconda del contesto prioritamente nel resede di pertinenza del fabbricato o su coperture "secondarie" con limitazione ad 1/4 della superficie della falda principale con un massimo di mq. 16 per ogni unità residenziale;

5 – Aree con elementi di interesse storico/architettonico: E' ammesso l'inserimento di pannelli sia termici che fotovoltaici con limitazione ad 1/4 della superficie della falda principale con un massimo di mq. 18 per ogni unità residenziale. E' ammesso l'inserimento di impianti minieolici purchè posizionati sulla struttura di fabbricati esistenti e non eccedenti l'altezza massima del colmo della copertura del fabbricato.

6 – Aree con limitato valore storico/architettonico: E' ammesso l'inserimento di pannelli sia termici che fotovoltaici con limitazione ad 1/2 della superficie della falda principale con un massimo di 25 mq. per unità residenziale. E' ammesso l'inserimento di impianti minieolici purchè posizionati sulla struttura di fabbricati esistenti e non eccedenti l'altezza massima del colmo della copertura del fabbricato.

7 – Aree ordinarie: E' ammesso l'inserimento di pannelli sia termici che fotovoltaici con le limitazioni cui alle norme generali del presente regolamento e delle norme vigenti in materia con posizionamento prioritario sulla copertura. La superficie massima di inserimento è pari a 2/3 della superficie della falda principale. E' ammesso l'inserimento di impianti minieolici purchè posizionati sulla struttura di fabbricati esistenti e non eccedenti l'altezza massima del colmo della copertura del fabbricato.

8 – Aree produttive: E' ammesso l'inserimento di pannelli sia termici che fotovoltaici sulle coperture dei fabbricati nei limiti del presente regolamento e delle norme vigenti in materia e con possibilità di deroga alla limitazione all'autoconsumo della produzione di energia elettrica.

Per casi specifici ove per le caratteristiche architettoniche e/o dimensionali del fabbricato l'inserimento di pannelli sia termici che fotovoltaici con superficie superiore a quella prescritta dalla classe di intervento non comporti alterazione dell'aspetto visivo, architettonico, del fabbricato, è ammessa specifica deroga con preventivo nulla-osta (nei casi di attività libera ed interventi soggetti a D.I.A.) o permesso rilasciato dal Comune.

Allegato "A"

	UTOE 1 Laura	UTOE 2 Tremoleto	UTOE 3 La Casa	UTOE 4 Vicchio	UTOE 5 Greppioli	UTOE 6 Zona Er	UTOE 7 Lorenzana	UTOE 8 Agricola	UTOE 9 P.I.P.	UTOE 10 Collealberti
U.Sp. 1	2	1	3	2	2	2	1	2	---	2
U.Sp. 2	6	3	6	6	5	3	3	3	---	5
U.Sp. 3	7	6	7	7	6	4	5	4	8	6
Zone B e C	7	7	7	7	7	4	6	---	---	7
Zone Bv e Cv	---	6	6	6	6	4	6	---	---	6